



COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

**REGOLAMENTO COMUNALE
CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Approvato con Deliberazione C.C. n. 13 del 13.02.1999 e successivamente modificato con Deliberazione di C. C. n. 38 del 29.04.2010 e con Deliberazione di C.C. n. 23 del 29.04.2013

INDICE

Art. 1 Definizioni.....	3
Art. 2 Ambito e scopo del Regolamento.....	3
Art. 3 Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche.....	4
Art. 4 Occupazioni per l'esercizio del commercio	4
Art. 5 Occupazioni d'urgenza e occupazioni particolari	5
Art. 6 Domanda per il rilascio della concessione.....	5
Art. 7 Ufficio Comunale competente.....	6
Art. 8 Istruttoria della pratica.....	6
Art. 9 Contenuto e rilascio della concessione	6
Art. 10 Durata	7
Art. 11 Titolarità della concessione	7
Art. 12 Rinnovo e disdetta della concessione	8
Art. 13 Obblighi del Concessionario	8
Art. 14 Modifica sospensione e revoca della concessione.....	8
Art. 15 Decadenza ed estinzione della concessione.....	9
Art. 16 Limiti delle occupazioni	9
Art. 17 Uso dell'area concessa	10
Art. 18 Occupazioni abusive.....	10
Art. 19 Presupposti per l'applicazione del canone	11
Art. 20 Soggetti passivi.....	11
Art. 21 Criterio di applicazione del canone	11
Art. 22 Tariffe.....	12
Art. 23 Esenzioni	12
Art. 24 Categorie tassabili	13
Art. 25 Versamento per occupazioni permanenti.....	13
Art. 26 Versamento per occupazioni temporanee.....	14
Art. 27 Norme comuni per il versamento	14
Art. 28 Riscossione coattiva	14
Art. 29 Sanzioni	14
Art. 30 Rimborsi	15
Art. 31 Norme transitorie.....	15
Art. 32 Entrata in vigore	16

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (Allegato Sub B)

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intendono:

- per "CANONE", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per "CONCESSIONE" l'atto amministrativo scritto, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
- Per "OCCUPAZIONE" o "OCCUPARE" la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- Per "REGOLAMENTO", il presente regolamento con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
- Per "SUOLO PUBBLICO" o "SPAZIO PUBBLICO" le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati, anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Art. 2 Ambito e scopo del Regolamento

Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche come definiti dall'art. 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con Regolamento in oggetto.

Il Regolamento pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

Le norme di Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Art. 3 Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

Qualsiasi occupazione di spazi ed aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di Regolamento.

Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee.

a) sono PERMANENTI le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

Le occupazioni permanenti sono di durata indefinita o, comunque per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, i chioschi e le edicole e le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana);

b) Sono TEMPORANEE le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti;

Le occupazioni temporanee, possono essere, giornaliere o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno e sono:

b/1 le occupazioni di aree realizzate soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore (es. mercato settimanale)

b/2 le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno.

Sono RICORRENTI le occupazioni le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

Art. 4

Occupazioni per l'esercizio del commercio

Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'art. 27 del decreto legislativo 31 Marzo 1998 n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato decreto.

Art. 5

Occupazioni d'urgenza e occupazioni particolari

E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non

consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita

nel regolamento di Polizia Urbana e per quella determinata dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore a ore 6 qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi e pareti ovvero operazioni di trasloco di mobili o per il mantenimento del verde.

Art. 6

Domanda per il rilascio della concessione

Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree pubbliche deve presentare apposita domanda al competente ufficio comunale, che ne rilascia ricevuta, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione.

La domanda va redatta in carta legale, su apposito modulo predisposto dal Comune. La domanda deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) Nel caso che il richiedente sia persona fisica o impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
- b) Nel caso che il richiedente sia diverso da quelli indicati nella lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del Legale Rappresentante o dell'Amministratore anche di fatto.
- c) L'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
- d) L'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si intende svolgere e i mezzi con cui si intende occupare, l'opera che si intende eseguire e le modalità di uso dell'area;
- e) La durata dell'occupazione;
- f) L'impegno a sostenere le spese di sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune;
- g) La sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore;

Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda, compresa, solo se ritenuto necessario dall'ufficio che cura l'istruttoria, l'esibizione di specifica pianta planimetrica e qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportanti specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.

In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

Art. 7

Ufficio Comunale competente

Le richieste di occupazione suolo pubblico siano esse temporanee che permanenti devono essere presentate all'Ufficio Tributi 30 giorni prima dell'occupazione.

Art. 8

Istruttoria della pratica

La domanda di occupazione è assegnata all'incaricato del procedimento il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica e il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati e delle eventuali Commissioni comunali competenti in materia. Tali pareri, dovranno comunque pervenire per iscritto e firmati dal Responsabile, entro e non oltre i 10 giorni successivi dalla data di trasmissione della domanda.

Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune. Nel caso che siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al responsabile del procedimento tali autorizzazioni.

Art. 9

Contenuto e rilascio della concessione

In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.

L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:

- a) Gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 6.
- b) Le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) La durata della concessione;
- d) Il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione nella misura stabilita;
- e) L'obbligo di osservare quanto stabilito all'articolo del presente regolamento che disciplina il rinnovo e la disdetta della concessione

Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le

spese relative sono a carico del Concessionario;

La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di aver corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.

Presso gli uffici comunali competenti dovrà essere custodito apposito schedario dal quale risulti la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.

Il Comune, qualora lo ritenga necessario, può imporre il versamento di un deposito cauzionale attraverso fidejussione bancaria o assicurativa nel caso in cui:

- l'occupazione comporti manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;

- dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale

L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del servizio su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.

Lo svincolo della cauzione è subordinato al nulla osta del Comune.

Art. 10

Durata

Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 10, senza pregiudizi

di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal Funzionario Responsabile del servizio competente, sulla base della domanda ed in ragione della necessità di carattere generale ed organizzativo.

La concessione per occupazione sottosuolo con cavi ed impianti per erogazione di pubblici servizi hanno durata pari ad anni 29.

Art. 11

Titolarità della concessione

La concessione è rilasciata in favore del solo richiedente, per cui non è consentita concessione a terzi.

E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.

Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, che in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al comma 4, rilascia un nuovo atto di concessione.

Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 3 nei casi di subingresso nella titolarità

dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile, fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.

Art. 12

Rinnovo e disdetta della concessione

I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

Il concessionario qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente deve inoltrare apposita richiesta almeno 90 giorni prima della scadenza indicando qualora la durata della

concessione sia diversa da quella indicata al precedente art. 10 la durata del rinnovo.

Il concessionario qualora intenda prorogare la occupazione temporanea deve presentare domanda di

proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando i motivi della richiesta di proroga.

Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata

nel termine di 90 giorni dalla scadenza.

Art. 13

Obblighi del Concessionario

Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizi dei diritti dei terzi, con l'obbligo da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possano derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:

a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;

b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa

c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui al precedente art. 9 e rivalendosi nei confronti del concessionario qualora questa non sia sufficiente.

d) Di versare il canone alle scadenze fissate

Di versare il canone alle scadenze fissate.

Art. 14

Modifica sospensione e revoca della concessione

Il Comune, con atto motivato, può modificare sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilascio ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dalla autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo ma solo la parte di canone non dovuto nel caso in cui vi sia la cessazione dell'occupazione.

La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.

Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.

La revoca da diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

Alla restituzione provvede il medesimo funzionario comunale che ha revocato la concessione. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Art. 15

Decadenza ed estinzione della concessione

Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:

- a) qualora, anche tramite collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
- b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
- c) se per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia le opere previste;
- d) per violazione delle norme relative al divieto di cessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
- e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
- f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi al conseguimento dell'autorizzazione;

La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, ne esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione;

Sono causa di decadenza della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e di ripristino del suolo.

Art. 16

Limiti delle occupazioni

Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice Stradale e relativo regolamento.

Fuori dai centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della Strada;

Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione dei marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purchè in adiacenza ai fabbricati e semprechè rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 1,5. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.

All'interno di piazze o di parcheggi, le occupazioni possono essere concesse qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione di eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

Art. 17
Uso dell'area concessa

Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali. Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità. I titolari di autorizzazioni per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

Art. 18
Occupazioni abusive

Sono considerate abusive le occupazioni realizzate senza la prescritta concessione o autorizzazione comunale;

Sono altresì considerate abusive:

- a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
- b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.

In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni previste, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede d'ufficio addebitando agli occupanti le relative spese.

Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione abusiva.

L'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da Pubblico Ufficiale o da atto di accertamento redatto dal responsabile del servizio di accertamento e riscossione del canone.

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art. 19
Presupposti per l'applicazione del canone

L'occupazione anche abusiva, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa come dispone l'art. 63 del d.lgs. 15.12.1997 n. 446.

E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.

Art. 20
Soggetti passivi

Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 21

Criterio di applicazione del canone

Il canone è commisurato all'entità dell'occupazione (superficie), alla categoria di importanza delle strade, aree e spazi pubblici, nonché alla durata dell'occupazione.

Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati effettivi, senza arrotondamento.

Per i passi carrai l'occupazione di suolo pubblico si intende espressa in metri quadrati convenzionali calcolati come area risultante dalla larghezza effettiva in luce netta per la profondità convenzionale di un metro lineare

Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone per occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato

Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari in base a tariffa annua.

Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto per giorni, in base a tariffa giornaliera, anche se nell'arco della giornata l'occupazione è di durata inferiore a 24 ore.

Per quanto riguarda l'ubicazione, il territorio comunale è suddiviso in tre zone come determinate con deliberazione del C.C. n. 22 del 14.06.1995, esecutiva a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione

Art. 22

Tariffe

Il canone è dovuto in base alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 Dicembre di ogni anno e le tariffe così deliberate hanno decorrenza a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo.

Le tariffe sono graduate in base a criteri di cui all'articolo precedente. Nel caso in cui non si proceda alla variazione delle tariffe restano in vigore quelle deliberate nell'anno o negli anni precedenti.

Art. 23

Esenzioni

Sono esenti dal canone di concessione:

- a) Occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro Consorzi e da Enti Religiosi per l'esercizio del culto ammessi dallo Stato;
- b) Le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione.
- c) Le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- d) Le occupazioni temporanee, realizzate da Enti diversi da quelli elencati nella lettera a) per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
- e) Le occupazioni per commercio ambulante itinerante con sosta fino a 60 minuti e comunque le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

- f) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purchè non contengano indicazioni di pubblicità, nonchè le aste delle bandiere.
- g) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonchè di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- h) Le occupazioni determinate dai veicoli per il carico e lo scarico delle merci.
- i) Le occupazioni di aree cimiteriali;
- l) Tutti gli accessi carrabili senza manufatti;
- m) Le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche ad esse destinate;
- n) Le occupazioni effettuate per manifestazioni o iniziative aventi carattere politico purchè l'area occupata non ecceda i 10 mq.
- o) Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni , addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana.
- p) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- q) Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde;
- r) Occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile;
- s) Occupazioni di suolo pubblico effettuate per la realizzazione di innesti o allacci o impianti di erogazione di pubblici servizi, limitatamente alla fase di predisposizione degli impianti;
- t) Le occupazioni con tende o simili, fissi o retrattili;
- u) Le occupazioni temporanee effettuate da associazioni ed istituzioni varie senza fini di lucro o a scopo benefico purchè iscritte in albi legalmente riconosciuti fatta eccezione ai soli fini dell'iscrizione con deroga motivata e disposta con deliberazione della Giunta Comunale.
- v) Qualsiasi occupazione effettuata con il patrocinio del Comune a condizione che la stessa sia espressione di una attività svolta direttamente dall'Ente e/o da Comitati Promotori in nome del Comune
- z) Le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli e le occupazioni effettuate con cassonetti e simili per la raccolta dei rifiuti e materiali riciclabili.

Art. 24

Categorie tassabili

Agli effetti della determinazione delle tariffe ed in relazione alla natura dell'occupazione effettuata si distinguono le categorie tassabili di cui alla TABELLA B) allegata

Art. 25

Versamento per occupazioni permanenti

Il versamento del canone per le occupazioni permanenti "annuali" è effettuato ad anno solare compreso per intero l'anno di rilascio della concessione anche se la stessa ha inizio nel corso dell'anno;

Per le occupazioni permanenti pluriennali il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di marzo di ciascun anno;

Per i versamenti fino a € 258,22 il canone deve essere pagato in soluzione unica, mentre se il canone supera l'importo di € 258,22 può essere ratizzato in n. 4 rate entro l'ultimo giorno dei mesi di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre;

Art. 26
Versamento per occupazioni temporanee

Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato, pena la decadenza della concessione almeno il giorno precedente l'inizio della occupazione riportata sull'atto di concessione in unica soluzione per tutto il periodo della durata dell'occupazione;
Lo stesso discorso vale per le occupazioni "ricorrenti";

Art. 27
Norme comuni per il versamento

Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente intestato a "Comune di Negrar - COSAP - Servizio di Tesoreria" con arrotondamento all' Euro per difetto se la frazione non è superiore ad €. 0,50 o per eccesso se è superiore.

Non si effettua versamento del canone qualora questo sia di ammontare non superiore ad €. 2,58 per

le occupazioni permanenti e ad € 1,55 per le occupazioni temporanee di cui al Regolamento Comunale per i limiti di esenzione per versamenti e rimborsi dovuti per tributi comunali approvati con deliberazione consiliare n. 17 del 27/02/2003.

Art. 28
Riscossione coattiva

La riscossione coattiva è affidata al Concessionario della Riscossione dei tributi che vi provvede secondo le disposizioni del D.P.R. 28.01.1998, n. 43;

Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Art. 29
Sanzioni

Sanzione Amministrativa:

a) Per l'applicazione delle sanzioni si fa specifico riferimento al Regolamento Comunale delle sanzioni tributarie.

b) Ai sensi dell'art 63 lettera g) del D.Lvo. 15.12.1997, n. 446, le occupazioni abusive di suolo pubblico e privato soggette a servitù di pubblico passaggio, risultanti dal verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale, sono soggette al pagamento del canone nonché al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare del canone stesso. Restano ferme le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del D.L.vo 30.04.1992, n. 285 e

successive modifiche. Sempre per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente, dandone

notizia all'interessato, mediante avviso notificato anche a mezzo posta con raccomandata con avviso

di ricevimento, contenente l'invito ad adempiere nel termine di 60 gg. La notifica del presente avviso deve essere effettuata nel termine di 6 mesi dalla data del verbale.

Nel caso non trovino applicazione le norme del D.Lgs.30.04.1992 n.285 e successive modifiche si applica la sanzione da € 51,64 ad €. 516,45 con le modalità previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689.

Art. 30
Rimborsi

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento. La restituzione delle somme è subordinata alla presentazione dell'istanza di rimborso corredata delle ricevute di pagamento.

La comunicazione di rinuncia alla concessione deve essere presentata al Protocollo del Comune con un preavviso di almeno 90 giorni. In ogni caso, ai fini della restituzione del canone, la decorrenza della rinuncia ha effetto decorsi 90 giorni dalla presentazione della richiesta stessa.

Nel caso invece di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse la restituzione delle somme ha effetto dalla data della revoca stessa.

Art. 31
Norme transitorie

Le concessioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, mantengono validità fino alla scadenza salvo revoca per contrasto con le norme del medesimo.

Alle stesse concessioni si applicano le norme del presente Regolamento, ivi comprese quelle relative al pagamento del canone.

La gestione del canone di concessione spazi ed aree pubbliche a giudizio e interesse del Comune potrà essere dato in concessione nel rispetto delle norme previste nel presente regolamento e nel rispetto delle leggi vigenti in materia di appalti pubblici.

Il canone di concessione, dovuto per le occupazioni permanenti che alla data del 1 gennaio venivano realizzate con cavi, condutture ed impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi è determinato forfettariamente come da art. 63, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:

- del 50% sino a 100 mq;
- del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq;
- del 10% per la parte eccedente 1000 mq;

Durante le manifestazioni non si computano ai fini del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche le superfici occupate da veicoli destinati al ricovero di merci e persone fermo restando che detti veicoli devono essere posizionati in aree o spazi indicati dalla Polizia Municipale e devono corrispondere all'Amministrazione, in caso di utilizzazione di servizi comunali (es. acqua) gli importi calcolati, anche forfettariamente per detti servizi.

Art. 32
Entrata in vigore

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 142/1990 verrà pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà decorrenza dal 01.01.1999.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento per l'applicazione della tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 14.06.1995 e successive modificazioni nonché tutte le altre norme regolamentari con esso incompatibili.